



## **SOMMARIO**

### NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI

**IL CORRETTIVO PREVISTO PER DOMANI IN CDM**

**WHITE LIST: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER APPALTI E SUBAPPALTI**

**FOCUS: INFO PROCEDURA ISCRIZIONE WHITE LIST**

### ANAC

**PROPOSTE MODIFICA RATING DI IMPRESA: VOLONTARIO - PER TUTTI GLI IMPORTI - CRITERIO IN SEDE DI OFFERTA**

### GOVERNO

**SISMABONUS: IL DOCUMENTO PER LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI**

**FOCUS SISMABONUS: INTERVENTI FINO A 20.000 EURO**

**RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**FOCUS: DEROGHE PER APPALTI**

**PATTI PER IL SUD: GLI OBIETTIVI DI SPESA**

### SINDACALE

**AL VIA TAVOLO EDILI: CONTINUANO LE TRATTATIVE PER CCNL LAPIDEI**

**RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI 2016: EMANATA CIRCOLARE INPS**

**FOCUS SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 11,50%**

### GIURISPRUDENZA

**LIMITAZIONE LOTTI AD UN SOLO OFFERENTE**

**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE NEL NUOVO CODICE**

## NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI

### IL CORRETTIVO PREVISTO PER DOMANI IN CDM

Il MIT presenterà nel Consiglio dei Ministri calendarizzato per domani, il primo testo del decreto correttivo al codice appalti.

#### L'iter di approvazione:

- il Governo avvierà l'esame sul testo;
- il testo verrà posto in consultazione tra gli operatori;
- seguirà un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri al termine del quale il provvedimento verrà inviato per i pareri di Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari e Conferenza Unificata;
- dopo un massimo di 30 giorni, dovrà essere approvato definitivamente.

La redazione del decreto ha dovuto coordinare e considerare le richieste e le argomentazioni tecniche pervenute nei mesi seguenti l'entrata in vigore del codice, i rilievi mossi dal Consiglio di Stato nei vari pareri emessi sui provvedimenti attuativi già emanati, le richieste avanzate dall'ANAC anche con specifici atti di segnalazione inviati a Governo e Parlamento (si ricordano quelli su commissari di gara a rating di impresa).

Alla luce delle citate numerose osservazioni, la bozza di decreto (84 articoli per 245 correzioni) prevede i seguenti contenuti:

- **Clausola sociale:** il codice la prevede come facoltativa, pare ora diventi obbligatoria per gli appalti ad alta intensità di manodopera.
- **Rating di impresa:** dopo le segnalazioni dell'ANAC dei giorni scorsi, diventa volontario e si applicherà soltanto agli appalti post entrata in vigore del codice. Come richiesto da Raffaele Cantone, verranno definiti e risolti anche i profili di sovrapposizione con il rating di legalità.
- **Qualificazione:** per dimostrare il possesso dei requisiti si torna al riferimento dell'ultimo decennio di attività, e non solo gli ultimi cinque anni, alla luce della crisi che ha fortemente pesato sui fatturati delle imprese. Ripristinata la considerabilità dei DT che hanno maturato i requisiti sul campo.
- **Subappalto:** in ossequio alle posizioni della CGUE, il tetto del 30% non sarà più calcolato sul valore complessivo delle opere, ma sull'importo della categoria prevalente. In un'ottica di semplificazione viene eliminato anche l'obbligo per i concorrenti di indicare già con l'offerta la terna dei subappaltatori. Saltano anche le norme che imponevano al titolare del contratto di verificare il possesso dei requisiti delle imprese subappaltatrici. Resta invece la norma che lascia alle stazioni appaltanti discrezionalità di divieto del subappalto.

- **Commissioni di gara:** alla luce della modifica richiesta dall'ANAC, si impone alle amministrazioni di nominare almeno il Presidente delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'albo dell'Autorità per gli appalti > 1.000.000 di euro. I nomi dei commissari per gli appalti sopra soglia saranno direttamente indicati dall'ANAC e non più sorteggiati dalle PA tra la rosa di candidati. Per ridurre le spese di trasferta in carico alle amministrazioni l'albo sarà organizzato su base regionale.
  
- **Progettazione:** prevista l'obbligatorietà dell'uso dei parametri previsti dal DM Giustizia di giugno 2016 per calcolare i compensi da porre a base di gare. Ma la novità più rilevante riguarda **l'appalto integrato**: si torna all'appaltabilità su progetto definitivo, invece che su esecutivo, anche per gli appalti di prevalente contenuto tecnologico e nei casi di somma urgenza, per le opere di manutenzione, e per le amministrazioni che avevano un progetto approvato allo stadio preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma.
  
- **Concessioni:** aumentato dal 30% al 49% il tetto del contributo pubblico per le operazioni di partenariato pubblico privato. Risponde, invece, alle richieste dei sindacati la scelta di escludere gli interventi di manutenzione e le opere eseguite in proprio dalla quota dell'80% dei lavori che le concessionari autostradali dovranno affidare con gara a partire dal 2018.
  
- **Protezione civile:** le norme di Protezione civile si applicheranno non solo per far fronte alle calamità naturali ma a tutti gli eventi naturali, con autocertificare sul possesso dei requisiti, con clausola di risoluzione *ex post* del contratto in caso di verifica negativa.

## WHITE LIST: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER APPALTI E SUBAPPALTI

Come da comunicazione dei giorni scorsi, si informa che è stato appena pubblicato in GU un DPCM che modifica il DPCM 18 aprile 2013 recante le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi degli esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list).

In sintesi, le modifiche prevedono che **l'iscrizione sarà requisito necessario per la stipulazione di contratti e subappalti** nei settori considerati a maggiore rischio di inquinamento da parte della criminalità, **di qualsiasi importo, anche diversi dal settore richiesto dall'impresa per l'iscrizione.**

L'iscrizione alle white list diventa così vincolante **sostituendo la documentazione antimafia (comunicazione e informativa).**

Si ricorda che la legge Anticorruzione (L. n. 190/2012) ha individuato i **settori a maggior rischio infiltrazione:**

- attività legate a trasporti (materiali in discarica e smaltimento rifiuti)
- movimento terra
- ciclo del cemento e del bitume (confezionamento, fornitura e trasporto)
- fornitura di ferro
- noleggi
- autotrasporti per conto terzi
- guardiania dei cantieri.

Il provvedimento chiarisce definitivamente che, senza iscrizione, chi lavora in questi settori non può ottenere appalti pubblici o subappalti.

Rimane da capire come verranno ricollegate le white list alla Banca Dati Unica Antimafia, istituita nel 2016: il decreto cerca di chiarire che nei casi in cui un'impresa abbia presentato **domanda di iscrizione alle white list ma non risulti ancora tracciata dalla banca dati, scattano le procedure ordinarie** previste dal codice antimafia (controlli sull'impresa da concludere entro un massimo di 30 giorni - 45 nei casi più complessi. Al termine dei 30 giorni, o nei casi più urgenti, la stazione appaltante potrà concludere il contratto salvo revocarlo, fatte salve le opere già eseguite, nel caso di stop del Prefetto al termine dei controlli): *“Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.”*

Il punto di massimo raccordo si avrà quando tutte le imprese risulteranno iscritte sia nelle white list che nella banca unica antimafia: *“l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:*

*a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;*

*b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco”.*

**Una volta iscritti in white list le imprese non saranno più gravate dagli adempimenti antimafia.**

Si ricorda, per completezza, che l'ANAC, con l'Atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015, aveva già chiesto a Governo e Parlamento che le verifiche antimafia venissero fatte obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

La questione prendeva le mosse dal quadro normativo di riferimento:

- da una parte impone come obbligatorio per le stazioni appaltanti pubbliche la consultazione dell'elenco;
- dall'altra non prevedeva in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo, e anzi disciplinava l'iscrizione alle white list in termini volontari (art. 2, comma 2, del DPCM 18 aprile 2013).

Ciò ha determinato, come ha testimoniato la prima esperienza maturata, la definizione di elenchi alquanto parziali e poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale.

In allegato il DPCM appena pubblicato, ripercorrente le modifiche apportate al DPCM del 2013, anch'esso in allegato coordinato con le modifiche in questione.

## **FOCUS: INFO PROCEDURA ISCRIZIONE WHITE LIST**

Si propone di seguito una sintesi operativa del procedimento di iscrizione nell'elenco White List.

Prima dello schema, un breve excursus sulla materia:

- L. n. 190/2012: ha disposto l'istituzione presso le Prefetture di un elenco dei formatori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.
- D.P.C.M. 18 aprile 2013: disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ogni Prefettura dell'elenco, e le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel medesimo elenco.
- Art. 29 del D.L. 90/2014: ha previsto l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012) negli elenchi.
- Alla luce di tali modifiche è stato emanato il D.P.C.M. 24 novembre 2016 con lo scopo di aggiornare le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco. L'iscrizione alla *white list* assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia, che va comunque acquisita indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. N. 159/2011.

<b>Scopo</b>	<p>Rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.</p> <p>Per queste attività, le PA, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato e le società o le imprese comunque controllate dallo Stato, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali, hanno l'obbligo di acquisire, indipendentemente dalle soglie di cui al Codice Antimafia, l'informazione e la comunicazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'apposito elenco.</p> <p>L'iscrizione nell'elenco consente alle imprese, di non dover richiedere e farsi rilasciare dalla Prefettura la certificazione antimafia.</p> <p>L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;</li> <li>• ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.</li> </ul>
--------------	--

<p><b>Attività maggiormente esposte a rischio</b></p>	<p><b>Art. 1, comma 53, L. 190/2012:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;</li> <li>• trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;</li> <li>• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</li> <li>• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</li> <li>• noli a freddo di macchinari;</li> <li>• fornitura di ferro lavorato;</li> <li>• noli a caldo;</li> <li>• autotrasporti per conto di terzi;</li> <li>• guardiania dei cantieri.</li> </ul> <p>Dette attività possono essere aggiornate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.</p>
<p><b>Requisiti per l'iscrizione nelle <i>white list</i></b></p>	<p>L'iscrizione nell'elenco è <b>obbligatoria</b> per le imprese operanti nei settori più vulnerabili ed è soggetta alle seguenti <b>condizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del Codice antimafia (159/2011);</li> <li>• l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.</li> </ul>

<p><b>Procedimento di iscrizione</b></p>	<p>Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante, se l'impresa è organizzata in forma di società, presentano <b>istanza alla Prefettura competente</b>, anche in via telematica, nella quale <b>deve essere indicato il settore</b> o i settori per cui è richiesta l'iscrizione all'elenco.</p> <p>Nel caso in cui <b>l'impresa risulti censita nella Banca dati nazionale unica</b> è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria e <b>la Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione</b> per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.</p> <p>Invece, la Prefettura, ai fini dell'iscrizione, deve effettuare <b>necessarie verifiche nei seguenti casi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impresa non risulta censita nella Banca dati nazionale unica;</li> <li>• gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai 12 mesi dalla richiesta.</li> </ul> <p>La Prefettura adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione e ne dà comunicazione all'interessato. Diversamente, la Prefettura procede all'iscrizione dell'impresa.</p> <p>Il procedimento di iscrizione deve essere concluso dalla Prefettura <b>entro 90 giorni</b> dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione.</p>
<p><b>Durata dell'iscrizione nella <i>white list</i></b></p>	<p>L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per <b>12 mesi</b> dalla data in cui è stata disposta.</p>
<p><b>Obblighi di comunicazione</b></p>	<p>L'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura <b>qualsiasi modifica dell'assetto</b> proprietario e dei propri organi sociali, <b>entro 30 giorni</b> dalla data della modifica.</p> <p>Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'impresa, la Prefettura è tenuta a verificare la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione nell'elenco.</p> <p><b>La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.</b></p>
<p><b>Aggiornamento dell'elenco</b></p>	<p>Almeno 30 giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa deve comunicare alla Prefettura competente il suo interesse a permanere nell'elenco. Si segnala che <b>è possibile richiedere la permanenza nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.</b></p> <p>La Prefettura deve accertare la permanenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione.</p>

	<p>Si ricorda che la Prefettura può procedere in ogni momento alla <b>verifica delle condizioni richieste</b> per la permanenza nell'elenco, anche a campione.</p> <p>La Prefettura è chiamata ad <b>aggiornare la Banca dati nazionale unica</b>, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'elenco.</p>
<b>Pubblicazione dell'elenco</b>	<p>Gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione "<i>Amministrazione trasparente</i>".</p> <p>Si segnala che sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione "<i>Amministrazione trasparente</i>", sono pubblicati gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture ai quali è possibile inoltrare le istanze di iscrizione.</p>

## ANAC

### **PROPOSTE MODIFICA RATING DI IMPRESA: VOLONTARIO - PER TUTTI GLI IMPORTI - CRITERIO IN SEDE DI OFFERTA**

*Modifiche al nuovo codice*

Lo scorso 2 febbraio l'ANAC ha inviato al Governo l'atto di segnalazione n. 2 del 1 febbraio 2017, con cui ha segnalato formalmente modifiche al nuovo codice appalti in merito al rating di impresa per la valutazione degli operatori economici.

*Sistema volontario*

Nello specifico, ha chiesto che tale sistema sia reso volontario, e allargato a servizi e forniture, promuovendo molte delle considerazioni che ANIEM aveva proposto nei documenti inviati ad ANAC in sede di consultazione scritta ed audizione (di seguito le specifiche).

*Prevenire i rischi di cattiva esecuzione*

L'ANAC nell'atto ricorda che obiettivo del meccanismo del rating di impresa è quello di prevenire «*i rischi di cattiva esecuzione*» delle opere. Ma allo stesso tempo, come dimostrato anche da dette consultazioni per cui ANIEM ha reso contributi scritti, e dalle audizioni a cui ha partecipato, i tentativi di strutturare nel concreto tale sistema si sono rivelati sino ad ora problematici per i numerosi campi di applicazione che il meccanismo del rating andrebbe a coinvolgere, rendendo difficile coordinare i diversi aspetti.

*Bozza di linee guida ritirata*

Si ricorda, infatti, che una prima bozza di linee guida varata dall'ANAC la scorsa estate, è stata ritirata, e nemmeno l'audizione di fine settembre è bastata a superare i rilievi legati in particolare ai rischi di limitazione della concorrenza, di sovrapposizione con il sistema di qualificazione dei costruttori già in vigore, e con il rating di legalità rilasciato dall'Antitrust.

*Sovrapposizione con qualificazione SOA e con il rating di legalità*

Ma l'obiezione che nell'atto l'ANAC muove con più forza, riguarda la decisione di considerare il rating di impresa un requisito obbligatorio ai fini della qualificazione: così la richiesta di applicare il rating su base volontaria, valutando solo chi lo chiede, tanto nei lavori che nel campo di servizi e forniture.

*Rischio limitazione concorrenza*

In questo modo, è la tesi dell'ANAC, il rating potrebbe essere usato come criterio premiale nella valutazione delle offerte. Superando anche le obiezioni, sollevate in passato dalla Corte UE, sul divieto di utilizzare criteri soggettivi tra i parametri di valutazione delle offerte stesse. Ora infatti le direttive ammettono di prendere in esame «*le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto*».

*Commistione requisiti soggettivi ed oggettivi*

*Curriculum imprese*

Altra questione sollevata dall'ANAC nell'atto, è quella relativa al curriculum maturato negli anni dalle imprese: per come strutturato ora, ricostruisce l'Autorità, un rating obbligatorio dovrebbe essere

applicato soltanto a partire dall'entrata in vigore del nuovo codice «con l'inevitabile risvolto di un azzeramento della storia professionale» dei costruttori.

*Meccanismo alternativo per salvare la storia professionale delle imprese*

Di qui la richiesta di prevedere un meccanismo alternativo, magari attribuendo «rilievo positivo all'assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro (assenza di contenzioso meramente pretestuoso, di risoluzioni contrattuali per inadempimento, di penali oltre una certa soglia)».

Inoltre, l'ANAC evidenzia come il codice, prevedendo che sia la SOA ad attestare tra gli altri elementi il rating di impresa, si rischia di «escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di qualificazione dei lavori mediante le SOA».

*In aderenza alle proposte ANIEM, rating in sede di valutazione dell'offerta*

Di fondamentale rilevanza il passaggio in cui, in aderenza alle proposte ANIEM che si concentrano su una applicazione del sistema in sede contrattuale (nel doc ANIEM infatti si parla di *rating di affidabilità contrattuale*), l'ANAC specifica come una diversa disciplina del rating, costruito su base volontaria, riferito espressamente ai tre settori (lavori, servizi, forniture), potrebbe far propendere per il suo utilizzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, includendolo tra gli elementi già menzionati dall'art. 95, co. 13 del codice, in luogo del rating di legalità.

E ancora «(...) l'unica apertura che la direttiva ammette in ordine all'inserimento di requisiti soggettivi dell'offerente in seno agli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta riguarda l'organizzazione, qualificazione ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale possa avere influenza significativa sul livello dell'esecuzione (art. 67, par. 2, lett. b), dir. 2014/24/UE). (...) appare molto più coerente, sotto il profilo dell'esperienza, dare rilievo al rating di impresa e non a quello di legalità in sede di offerta economicamente più vantaggiosa».

*Doc ANIEM*

Di seguito il passaggio del doc ANIEM in cui si chiedeva la medesima correzione:

«L'articolo 83, comma 10, del nuovo Codice prevede l'istituzione del rating "ai soli fini della qualificazione delle imprese": anticipiamo sin da ora che riteniamo che questa scelta possa essere rivalutata in sede di decreto correttivo, allo scopo di rendere i requisiti reputazionali elementi premianti anche nella fase di valutazione delle offerte».

*Stralcio segnalazione*

Di seguito, infine, la sintesi che l'ANAC fa delle sue proposte a conclusione dell'atto di segnalazione in cui le stesse sono più specificamente argomentate:

### III. *Proposta di correttivi alla disciplina del Codice*

Alla luce delle considerazioni svolte – emerse nei molteplici tavoli di confronto, rappresentati da numerosi attori del mercato dei contratti pubblici e dagli approfondimenti condotti –, tenuto conto anche dell'esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di *gold plating*, l'Autorità ritiene che l'attuale quadro normativo non consenta la costruzione di un sistema di *rating d'impresa* di semplice e certa applicazione, coerente con la *ratio* dell'istituto – così come essa è desumibile anche dal pertinente principio della legge delega – e capace di incrementare il tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, garantendo qualità delle prestazioni, rispetto dei tempi e dei costi, in fase esecutiva.

L'Autorità, pertanto, esprime piena convinzione che un sistema di *rating d'impresa* come quello attualmente disciplinato debba essere rivisto in considerazione:

- sia dell'attuale esclusivo collegamento di quest'ultimo alla qualificazione, in luogo del più opportuno suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa;
- sia della sua strutturazione, basata su elementi che non possono essere ritenuti, in alcuni casi, chiari indici di *past performance*, e che, peraltro, recano con sé un aggravio di oneri amministrativi e burocratici al sistema nel suo complesso (imprese, amministrazioni e Autorità);
- sia della necessità di coordinarlo correttamente con il diverso istituto del *rating di legalità*, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione.

Indeclinabile si appalesa l'esigenza – anche nel caso di mantenimento dell'attuale opzione di collegamento dell'istituto con la qualificazione degli operatori economici (che deve essere, in ogni caso chiarito nei termini sopra ampiamente illustrati) – di rivedere gli indicatori costitutivi del *rating di impresa* avendo come obiettivo di individuarne pochi, facilmente misurabili, oggettivi, ed effettivamente espressivi della *past performance* dell'impresa esecutrice.

## GOVERNO

### **SISMABONUS: IL DOCUMENTO PER LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI**

*Qualità della progettazione*

Il decreto attuativo del sismabonus punterà con forza sulla qualità della progettazione. Si procede quindi alla definizione di una lista in 120 punti che permette una più facile verificabilità da parte di terzi.

*Check list per i professionisti*

Lo scopo è quello di evitare che, come è avvenuto in passato per l'attribuzione delle classi energetiche, il nuovo meccanismo per la concessione delle detrazioni fiscali si riduca a un sistema di compravendita di fogli precompilati. Quindi, in allegato alle linee guida sarà inserita una check list che servirà da guida pratica ai professionisti.

*Blindare le relazioni di calcolo*

Si ricorda che il decreto di attuazione del sismabonus è attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

*Necessario per definire interventi e miglioramento delle classi di rischio*

Le diagnosi dovranno rispettare degli standard minimi di qualità, che il Ministero elencherà in maniera esplicita e la check list, nello specifico, servirà a blindare le relazioni di calcolo, che saranno quella parte della diagnosi dove si andrà a misurare la sicurezza dell'edificio parametrandola alle normative in vigore (per adesso le NTC 2008), evidenziando eventuali difetti. Questo passaggio è decisivo per capire quali sono gli interventi da fare per godere del sismabonus e migliorare la classe di rischio del fabbricato che si sta analizzando. Una qualità alta, allora, consentirà di avere standard di sicurezza migliori.

*20 febbraio plenaria del CSLP*

Il prossimo 20 febbraio è in calendario una riunione speciale della plenaria del Consiglio SLP, per il licenziamento delle linee guida per le verifiche sismiche.

*Procedura a basso costo per interventi piccoli*

#### **FOCUS SISMABONUS: INTERVENTI FINO A 20.000 EURO**

Una delle novità più incisive che, stando alle bozze in lavorazione in questi giorni, il Governo inserirà nel decreto di attuazione del sismabonus, riguarda una procedura di verifica del rischio sismico veloce e a basso costo, da utilizzare per gli interventi più piccoli, entro un tetto di 20.000 euro di detrazione, equivalenti a poco più di 28.000 euro di spese. Consentirà di riparare un tetto di un piccolo edificio, fasciare un pilastro, puntellare un muro con l'ausilio di catene in acciaio.

*65% per chi investe in diagnosi*

Prevista anche una detrazione al 65% per chi investe nella diagnosi sismica ma non effettua i lavori, e una nuova banca dati nazionale

Banca dati nazionale

degli edifici mappati, oltre al sistema di classi che consentirà di fotografare lo stato di salute degli edifici: dalla A alla F.

## RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Passaggio alla Camera

Approvata in seconda lettura la Senato la legge delega di riforma della Protezione civile, presentata per la prima volta ad agosto del 2014.

Si attende ora il passaggio per la terza lettura alla Camera.

Gli aspetti principali della riforma:

Aspetti principali della riforma

- standardizzazione dei contributi, che in futuro saranno erogati sulla base di criteri uniformi;
- limitazione del potere di deroga sul fronte degli appalti.

Le lunghe tempistiche di tale approvazione derivano dalla richiesta avanzata dalla ragioneria dello Stato alla Commissione Bilancio in Senato, di correzioni che coordinassero maggiormente le regole con alcune norme di finanza pubblica.

9 mesi per i decreti delegati

Dall'approvazione, si avranno 9 mesi per attuare la delega.

L'idea di fondo è superare il sistema attuale, nel quale ogni procedura viene gestita in maniera diversa, creando invece uno standard, con una forte limitazione delle deroghe: più stringente motivazione ed esplicita indicazione delle finalità.

Creare uno standard

Risarcimenti e contributi

In tema di risarcimenti e contributi, non saranno più i singoli territori a regolarne i provvedimenti, ma le regole per il ristoro dei danni andranno fissate a monte e, poi, applicate ai singoli casi, sul modello del lavoro già avviato dalla Protezione civile a luglio.

Si stimano tempi rapidi per l'approvazione alla Camera, poiché il testo inviato è praticamente identico a quello che Montecitorio aveva licenziato nel 2015.

## FOCUS: DEROGHE PER APPALTI

Distinguere l'immediatezza dalla pianificazione dell'emergenza

Il capo della Protezione civile ha precisato che bisogna «*distinguere le misure per l'immediatezza dell'evento dagli interventi pianificati*»

Inoltre, serve un sistema di regole maggiormente coordinato, poiché il nostro ordinamento appare molto articolato e complesso, prevedendo molteplici livelli di governo che devono essere tenuti

*Preservare l'istituto della deroga*

presenti e non devono essere stravolti durante la gestione dell'emergenza. Nei casi di urgenza, ad ogni modo, le deroghe alla normativa ordinaria sono necessarie, e per questo motivo l'istituto della deroga deve essere preservato per fronteggiare situazioni critiche e imprevedibili.

*Rivisitazione del codice appalti*

Curcio quindi propone di rivedere il codice appalti in maniera tale da *«distinguere le misure per l'immediatezza dell'evento, non solo nazionale ma anche di livello locale, dagli interventi di superamento dell'emergenza, che sono pianificati»*.

*Procedure direttamente applicabili*

Vanno inoltre introdotte *«procedure direttamente applicabili, senza bisogno di attendere l'intervento di atti specifici»* e *«meccanismi per controlli successivi»*.

## PATTI PER IL SUD: GLI OBIETTIVI DI SPESA

*2 miliardi*

*75% infrastrutture e ambiente*

Sono stati stimati due miliardi di spesa nel 2017, di cui il 75% destinato a infrastrutture e ambiente, come obiettivo di spesa da realizzare per i Patti per il Sud: si tratta del 15% del totale delle risorse assegnate ai Patti per il Sud con Fsc (Fondo sviluppo e coesione), e cioè 13,4 miliardi di euro (delibera CIPE 10 agosto 2016). Gli accordi tra governo e Regioni o Città metropolitane comprendono anche progetti e programmi già finanziati con risorse precedenti, e dunque molto spesso già avviati.

*Nuovi progetti*

I due miliardi non si riferiscono ai vecchi progetti, ma solo ai nuovi, finanziati con risorse nuove (i fondi Fsc appunto).

Come spendere i due miliardi:

*I progetti e i fondi per le Regioni*

- Regione Campania (511 milioni): nel comparto Ambiente 116 milioni per green infrastructure forestali (cioè ri-forestazione e bonifica montana); 120 milioni per interventi straordinari su crisi aziendali; 50 milioni per opere sulla depurazione idrica; 20 per il dissesto idrogeologico, 120 milioni per i rifiuti (bonifiche e impianti di trattamento della frazione organica); infine una serie di micro interventi su infrastrutture, da 1-3 milioni di euro;
- Regione Puglia (380 milioni): infrastrutture (77), ambiente (80), sviluppo economico (74), turismo e cultura (31), occupazione e inclusione sociale (60,4);
- Sardegna (277);
- Calabria (220).

*Arre tematiche di spesa*

Aree tematiche di spesa: buona parte della spesa, quindi, è destinata a infrastrutture e ambiente (dissesto idrogeologico, bonifiche di siti inquinati, rifiuti, depuratori).

## SINDACALE

### **AL VIA TAVOLO EDILI: CONTINUANO LE TRATTATIVE PER CCNL LAPIDEI**

Il prossimo 14 febbraio, alle ore 11,00, è previsto il primo incontro tra Aniem e le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del C.C.N.L.

Come noto, i Sindacati hanno trasmesso la piattaforma di rinnovo che è stata oggetto di una presentazione unitaria il 22 Novembre u.s. con tutte le parti sociali.

Il confronto si avvia a tavoli separati, almeno per ora, vista la mancata disponibilità di altre parti datoriali ad un confronto congiunto.

Si rinnova l'invito alle Organizzazioni Territoriali che non abbiano ancora provveduto, a comunicare i nominativi dei propri delegati che intendono partecipare alle trattative.

La commissione sindacale Aniem si riunirà la mattina dello stesso 14 febbraio alle ore 9,30 presso gli Uffici dell'Aniem.

## **RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI 2016: EMANATA CIRCOLARE INPS**

A seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale Lavoro/Economia 10 novembre 2016 relativo alla **riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile** per l'anno 2016, l'INPS con propria circolare n. 23 del 31 Gennaio 2017, riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni operative per usufruire della riduzione.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 aprile 2017, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens, con competenza fino al mese di marzo 2017.

Le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2016 potranno essere inviate fino al 15 aprile 2017.

### **FOCUS SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 11,50%**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI**

Le imprese che possono accedere al beneficio contributivo sono quelle individuate dai codici Istat dal 45.1 al 45.45.2, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, e:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre;
- non trova applicazione sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di retribuzione imponibile (art. 6, commi da 9 a 13, del D.L. 09/10/1989, n. 338, nonché art. 1, comma 1, del medesimo decreto).

#### **SCADENZA E RIDUZIONE CONTRIBUTIVA "NELLE MORE"**

Si ricorda che l'art. 29 del D.L. 244/1995, aveva previsto fino al 2006 una riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, nella misura fissata annualmente con specifico decreto ministeriale. La norma suddetta è stata poi modificata dall'art. 1, comma 51, della L. 247/2007, ripristinando l'agevolazione, che per il 2007 non era stata applicata, e subordinandone l'operatività all'emanazione del decreto di conferma o rideterminazione dello sconto, in relazione a ciascun anno.

Si prevede altresì che, qualora il decreto non sia emanato entro il 31 luglio, decorsi 30 giorni (e, cioè, a decorrere dal 31 agosto) e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata per l'anno precedente.

Nell'ipotesi in cui il decreto successivamente intervenuto dovesse modificare la misura dello sgravio rispetto all'anno precedente, **l'INPS provvederà a recuperare l'eccedenza, ovvero fornirà alle aziende istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.**

## INDICAZIONI OPERATIVE E SCADENZA

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia devono essere inviate **esclusivamente in via telematica**, avvalendosi del modulo «*Rid-Edil*», disponibile nella funzionalità «*invio nuova comunicazione*» della sezione «*comunicazioni on-line*», nel «*cassetto previdenziale aziendale*» del sito internet dell'INPS.

Le domande vengono definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N.

L'esito è visualizzabile all'interno del cassetto.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità «*contatti*» del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile recato dalla Circolare in commento e disponibile in allegato a questo articolo (*allegato 2*); la sede INPS competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

**Il beneficio può essere fruito entro il 16/04/2017**, come detto sopra, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017. I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2016 **fino al 15/04/2017**.

## GIURISPRUDENZA

### LIMITAZIONE LOTTI AD UN SOLO OFFERENTE

*Vincolo di  
aggiudicazione*

Il TAR del Lazio con la sentenza n. 1345 del 26 gennaio 2017, interviene sulla disciplina della possibilità di limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente (articolo 51, comma 3, d.lgs. 50/2016), il c.d. vincolo di aggiudicazione.

*Impulso all'apertura dei  
mercati*

Il TAR specifica che ciò costituisce un impulso all'apertura dei mercati attraverso la partecipazione alle gare e la possibile aggiudicazione delle stesse ad un alto numero di imprese.

*Partecipazione MPMI*

Ma il principio della concorrenza è attestato non soltanto dalle disposizioni dell'art. 51 del nuovo Codice dei contratti, secondo cui *“nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese”*, ma, anche, dall'art. 83, comma 2 che prevede che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche-professionali siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, *“tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”*.

*Requisiti proporzionati  
all'oggetto dell'appalto*

## SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE NEL NUOVO CODICE

*Dettagli nella lettera di invito*

Il TAR Lazio, con sentenza n. 742 del 17 gennaio 2017, ha fornito precisazioni in merito al sistema dinamico di acquisizione, con specifico riguardo ai criteri di aggiudicazione che possono essere indicati nel dettaglio sin dalla lettera di invito.

*Art. 55*

Il sistema dinamico di acquisizione è disciplinato dall'articolo 55 del D.lgs. 50/2016, può essere utilizzato dall'amministrazione per tutte quelle prestazioni che siano disponibili sul mercato secondo caratteristiche tali da soddisfare immediatamente le esigenze della stessa, senza necessità di particolari sviluppi ulteriori. Non è quindi necessario, come era invece previsto nella disciplina previgente, che si tratti di prestazioni espressamente standardizzate o tipizzate.

*Prestazioni di immediata soddisfazione ente*

*Non più standardizzate e tipizzate*

L'unico requisito richiesto dalla nuova norma è che si tratti di acquisti di uso corrente, già disponibili sul mercato per soddisfare le esigenze dell'ente appaltante. Si tratta di un requisito meno stringente di quello previsto dalla pregressa normativa, considerato che può essere di uso corrente anche un prodotto non necessariamente tipizzato o standardizzato, essendo sufficiente che, pur non essendo realizzato in serie, sia comunque pronto per l'utilizzo immediato - senza cioè necessità di particolari sviluppi progettuali - da parte dell'ente committente.

*USO CORRENTE*

*GIA' DISPONIBILI SU MERCATO*

*Procedimento interamente elettronico*

Si tratta di un procedimento interamente elettronico che non si sostanzia in una singola procedura, ma costituisce piuttosto un sistema destinato ad operare in un arco temporale predefinito.

Rientra nella discrezionalità dell'ente che istituisce e gestisce il sistema, la determinazione dei requisiti di qualificazione per rendersi affidatari di prestazioni attraverso il sistema stesso.

*Requisiti di qualificazione nella discrezionalità della PA*

Nello specifico caso che da luogo alla sentenza in commento, la quantificazione del fatturato richiesto va correlata non allo specifico appalto oggetto di affidamento, ma all'ammontare complessivo degli appalti che si presume di affidare mediante il sistema dinamico di acquisizione in un determinato arco temporale.

In sede di documentazione la committente può limitarsi a indicare in termini generali i criteri di aggiudicazione che saranno utilizzati per l'affidamento dei singoli appalti, mentre è solo nella lettera di invito relativa allo specifico appalto che il criterio di aggiudicazione va individuato nel dettaglio, con la specificazione di tutti gli elementi di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi.